



C.A.P. 84020

e-mail: info@comune.oliveto-citra.sa.it

C O M U N E D I O L I V E T O C I T R A



Provincia di Salerno



**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEL DENARO DELL'ENTE
RELATIVA ALLA TOSAP PER IL MERCATO SETTIMALE, FIERE E MERCATINO
SERALE.**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il Presente Regolamento disciplina la riscossione diretta del denaro dell'Ente relativa alla TOSAP per il mercato settimanale, per le fiere e festività svolgentesi sul territorio comunale e per il mercatino serale.

Articolo 2 – Riscuotitore Speciale

Il " RISCUOTITORE SPECIALE " è il dipendente comunale, nominato dal Sindaco, che è incaricato ed è responsabile della esazione della TOSAP di cui all'art. 1. Esso è sottomesso - per tale incarico – al potere di controllo del Responsabile del Servizio Tributi dal quale è diretto e coordinato.

Articolo 3 – Modalità della riscossione

La riscossione della TOSAP oggetto del presente Regolamento avviene mediante quietanze staccate da apposito bollettario a madre e figlia.

Articolo 4 – Libri e Registri contabili

Il Responsabile del Servizio Tributi è tenuto alla direzione ed al coordinamento del servizio di esazione diretta a mezzo del " riscuotitore speciale "; esso dovrà tenere un registro di carico e scarico dei bollettari nonché un libro giornale di cassa.

Tutti i registri ed i bollettari prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati dal Responsabile del Servizio Tributi.

I registri ed i bollettari restano in consegna al Responsabile del Servizio Tributi che è responsabile della loro custodia.

Ove particolari esigenze contabili ed amministrative lo richiedono, la Giunta Municipale può prescrivere la tenuta di altri libri, registri, moduli, emettendo particolari ordini di servizio al riguardo.

I registri ed i bollettari restano in consegna al Responsabile del Servizio che è responsabile della loro custodia e li distribuisce ai riscuotitori.

Articolo 5 – Prescrizioni per la tenuta dei bollettari

Il riscuotitore è tenuto a presentare, alla fine di ogni anno, il rendiconto dei bollettari a lui consegnati e del loro uso ed impiego.

I bollettari di riscossione ultimati verranno consegnati al Responsabile del Servizio Tributi, il quale rilascerà ricevuta e provvederà alle opportune annotazioni nel relativo registro di carico e scarico.

Alla fine dell'esercizio, i bollettari in corso di utilizzazione devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Tributi.

Le bollette non usate saranno lasciate unite al bollettario o fascicolo e verranno annullate con apposito timbro.

Allo stesso modo verrà, durante l'esercizio, annullata qualsiasi bolletta che, anche per semplice errore, non sia stata più consegnata all'interessato dopo compilata in tutto o in parte.

Articolo 6 – Rendiconto degli introiti e versamenti.

Il riscuotitore presenta il rendiconto degli introiti allegandovi tutti i necessari atti giustificativi delle riscossioni effettuate.

Quando i conti non chiudono in pareggio deve essere data ragione sia del debito per somme rimaste a riscuotere come di quello per somme riscosse e non versate.

Il riscuotitore ha l'obbligo di dare il rendiconto degli introiti sino al giorno in cui rimarrà in carica, nei casi di cessazione dal servizio.

Il riscuotitore deve consegnare entro e non oltre due giorni lavorativi dalla esazione il danaro riscosso al Responsabile del Servizio Tributi ed in caso di assenza di questi al responsabile del Servizio Finanziario che curerà il versamento nella cassa comunale delle somme riscosse, mediante ordine di riscossione emesso dalla ragioneria entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi a quello di consegna da parte del "Riscuotitore Speciale".

La quietanza del Tesoriere viene conservata dal Responsabile del Servizio Tributi quale titolo di scarico per essere allegata alla contabilità annua della gestione.

Il Responsabile del Servizio Tributi – con apposita determinazione – rendiconta almeno semestralmente dell'andamento delle riscossioni e dà atto della regolarità dei conti medesimi.

Articolo 7 – Mancata riscossione o perdita di denaro per colpa o negligenza del riscuotitore.

E' vietato far fido ai contribuenti, agli utenti, ai beneficiari dei servizi. Qualora il riscuotitore contravvenga a tale divieto risponderà in proprio delle somme eventualmente non riscosse, che debbono essere puntualmente versate alla scadenza stabilita senza eccezioni di sorta.

Le mancanze, deteriorazioni e diminuzioni di denaro, avvenute per caso di furto o di forza maggiore, non sono ammesse a scarico se il riscuotitore non comprovi di non essere imputabile del denaro né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la constatazione del denaro.

Il riscuotitore non può neanche invocare la riduzione del debito quando abbia effettuato irregolarità o usato trascuratezza nella tenuta dei bollettari, registri corrispondenti o nel ricevimento del denaro.

Quando viene accordato il scarico, questo deve risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio di appartenenza.

Articolo 8 - Compensi al Riscuotitore Speciale

Il compenso viene determinato in sede di contrattazione decentrata. Esso sarà stabilito in misura percentuale al denaro riscosso e non potrà essere superiore all'1% dello stesso. Tale compenso è comprensivo di ogni altro onere eventualmente dovuto al dipendente incaricato quale "riscuotitore speciale" (compreso l'opera svolta al di fuori del normale orario di servizio).

Articolo 9 - Sostituzione temporanea del Riscuotitore Speciale

In caso di assenza temporanea del riscuotitore speciale (ferie, malattia, ...) il Sindaco potrà disporre l'incarico temporaneo ad altro dipendente comunale mediante semplice ordine di servizio.

Il dipendente che supplisce temporaneamente il riscuotitore speciale ha gli stessi obblighi del titolare e avrà diritto allo stesso compenso in misura proporzionale al servizio svolto. L'importo di tale compenso sarà detratto da quello dovuto al titolare nel periodo di assenza.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di adozione e, comunque, con la nomina da parte del Sindaco del " riscuotitore speciale".